

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, COVI, DELL'OSSO, GAROFALO, MARIOTTI, PIZZOL, TRIGLIA, BEORCHIA, COLOMBO, DE CINQUE, BRINA, BERTOLDI, VITALE, CANDIOTO e MANTICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1989

Collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio
al raggiungimento del settantesimo anno di età

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, concernente la regolamentazione dei concorsi per gli agenti di cambio ha determinato in 70 anni il limite di età per la permanenza nei ruoli degli agenti di cambio delle Borse valori.

Tale norma venne mitigata con la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, che ha previsto il passaggio a speciali ruoli transitori, per quegli agenti di cambio che erano stati nominati prima dell'entrata in vigore della legge n. 515.

Successivamente con la legge del 14 luglio 1971, n. 579, che determina il passaggio nel ruolo speciale di cui sopra al compimento del settantesimo anno di età per quegli agenti di cambio che alla data del 1° gennaio 1971

avessero compiuto il sessantesimo anno di età, si è voluto parzialmente rimediare a questa situazione.

La legge del 29 maggio 1967, n. 402, ha riconosciuto l'attività degli agenti di cambio quale libera professione con un limite di età stabilito, come sopra indicato, in 70 anni. Va considerato, inoltre, che gli agenti di cambio non sono tutelati da alcuna forma di previdenza disposta per legge.

La disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare, di cui al disegno di legge approvato dal Senato nella seduta del 27 aprile 1989, prevede all'articolo 16, disposizioni per la prima applicazione, norme «che garantiscono agli agenti di cambio, inclusi quelli usciti di ruolo per raggiunti limiti di età dopo l'entrata

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in vigore della legge di cui al disegno, l'esclusiva temporanea nella partecipazione al capitale delle SIM con percentuali qualificate». La procedura prevista assicura a questi professionisti che il passaggio alla nuova forma organizzativa avvenga senza soluzione di continuità, in modo che sia preservato l'avviamento di anni di lavoro. Essa, tuttavia, non è applicabile, nell'attuale formulazione dell'articolo 16, agli agenti di cambio che, in ottemperanza alla normativa vigente, decadono dalla carica prima dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento, con grave ed ingiustificato pregiudizio e per di più, alla vigilia del varo di una normativa che intende preservare (articoli 2 e 3) i requisiti propri degli agenti di cambio, a beneficio delle nascenti Società di intermediazione mobiliare.

Si determinerebbe, pertanto, una grave disparità di trattamento dovuta al raggiungimento di un limite di età che è presente nelle norme dell'attività professionale individuale dell'agente di cambio - destinato a sparire -, mentre non è, nè può essere contemplata nel disegno di legge che fa nascere le Società di intermediazione mobiliare, nè per i partecipanti, nè per gli amministratori o dirigenti o procuratori.

È pertanto, opportuno, oltre che rispondente a norme equitative, che, in vista del passaggio alla nuova «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare» gli agenti di cambio che compiono il settantesimo anno di età passino ad un ruolo speciale transitorio.

Il provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Sono collocati fuori ruolo ed inseriti in un ruolo transitorio gli agenti di cambio al raggiungimento del settantesimo anno di età.